

Servizio Cultura

Bologna, li 5 LUG. 1993

prot. N. 1637 E3/1

OGGETTO:

trasmissione decreto
n. 778 del 25.6.1993
di iscrizione al
registro regionale
del volontariato di
cui alla L.R. 26/1993

Sig.ra BRUNA BONETTI
Presidente Associazione
Volontari Aclisti Beni
Culturali
P.zza Duomo, 13
48100 RAVENNA

e p.c. Al Presidente
Amministrazione Provinciale
48100 RAVENNA

Con riferimento all'oggetto, trasmetto copia
conforme all'originale del decreto n. 778 del 25 giugno
1993, esecutivo ai sensi del Decreto Legislativo 13 febbraio
1993, n. 40.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE INCARICATA
DEL PROCEDIMENTO

- Dr. *Giampiera Alessandrini* -

GA/tf

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Decreto del Presidente della Giunta regionale

Prot. n. 1542

Decreto n. 778

ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ACLISTI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI" CON SEDE IN RAVENNA NEL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 31.5.1993, n.26.

Il Presidente della Giunta regionale

Vista l'istanza in data 31 marzo 1993, con cui il Presidente dell'Associazione denominata "Associazione Volontari Aclisti per i Beni Culturali e Ambientali" con sede in Ravenna chiede l'iscrizione dell'Associazione stessa al registro regionale del volontariato istituito ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 31.5.1993, n.26;

Dato atto che dalla documentazione acquisita agli atti e in particolare dallo statuto e sue modificazioni risulta che esistono i presupposti necessari previsti dalla succitata legge regionale n.26/93 per l'accoglimento dell'istanza in oggetto;

Visto che la suddetta associazione, come risulta dall'art. 2 dello statuto "non ha scopo di lucro e favorisce la libera informazione e circolazione delle idee, la libera espressione di partecipazione, la solidarietà e il pluralismo sociale ed ideale" ed ha tra gli obiettivi, particolarmente:

- a) la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio artistico, culturale e ambientale, in particolare, con specifico riguardo al settore monumentale, museale, archeologico, librario ed archivistico; l'assistenza al pubblico anche giovanile, sia per necessità di elevazione culturale che di studio e ricerca; la formazione didattica anche degli studenti, la diffusione della cultura e della sensibilità all'uso dei beni culturali e ambientali presso ambiti sociali e territoriali sempre più vasti, gestendo direttamente o indirettamente anche servizi di funzionamento, accoglienza e informazione adeguati agli scopi dell'associazione;
- b) la tutela, la custodia, il recupero, il restauro anche di beni culturali, mediante l'applicazione di qualsiasi nuova tecnologia che si possa presentare utile allo

- scopo e l'intervento a fianco dei servizi della protezione civile in caso di calamità o evento straordinario;
- c) la conduzione e la gestione di servizi o laboratori inerenti ai settori di attività;
 - d) la formazione e l'aggiornamento anche dei propri associati nelle figure di tecnici, animatori, sorveglianti, accompagnatori, guide o hostess mediante anche corsi, convegni, incontri di studio, sia locali, nazionali che internazionali, con particolare riferimento ai servizi di comunicazione, informazione, accoglienza e ospitalità.

Visto che tutti i compiti suddetti sono effettuati "mediante prestazioni rivolte alla generalità dei cittadini, che siano personali, spontanee, volontarie e gratuite offerte dai propri associati e intese nella forma dell'altruismo e della solidarietà, senza scopo di lucro e di remunerazione sia da parte dei singoli soci che dell'associazione" (art. 4) e che dalla relazione presentata risulta che l'Associazione ha organizzato due corsi per circa trenta volontari per i beni culturali della Provincia di Ravenna; che ha tenuto aperte per la visita dei turisti tre basiliche di Ravenna durante il periodo estivo; che ha prestato servizio di accoglienza e informazione a favore di scolaresche sui temi di sua competenza; che ha elaborato un progetto per l'impiego di volontari nei beni culturali ecclesiastici nelle diocesi di Ravenna, Faenza e Imola;

Visto il parere favorevole dell'Amministrazione provinciale di Ravenna, espresso con nota del 20.4.93;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale 31.5.93, n.26;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente, in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica del presente decreto, ai sensi dell'art. 4 - VI comma - della L.R. 19.11.1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Cultura e Beni Culturali;

d e c r e t a

l'Associazione denominata "Associazione Volontari Aclisti per i beni Culturali e Ambientali" con sede in Ravenna - P.zza Duomo 13-, è iscritta nel Registro regionale del volontariato istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31.5.93, n.26.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
- Enrico Boselli -

Bologna, 25 GIU. 1993



per IL PRESIDENTE della
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VICE PRESIDENTE

(Renato Cocchi)

**Atto non sottoposto a controllo
a norma dell'art. 1 del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
DELLA GIUNTA
Renzo Ruffini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Per copia conforme all'origina-
le del decreto n. 778 / 25.6.1993
Bologna, 5/7/1993

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. FRANCESCA GENCARELLI

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE VOLONTARI ACLISTI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Il giorno ventidue, del mese di Marzo, dell'anno 1993

in via Nino Bixio, 1 di Ravenna, si sono riuniti i seguenti soci:

Benetti Bruna; Pini Bruno; Bandini Nadia; Casadei Nadia; Da Re Giovanni;

per costituire l'Associazione Volontari Aclisti per i Beni Culturali e Ambientali.

I presenti chiamano a presiedere l'assemblea il Sig. Pini Bruno, che a sua volta nomina la sig.na Casadei Nadia a segretaria della riunione e verbalizzante.

Il presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione Volontari Aclisti per i Beni Culturali e Ambientali, da lettura dello Statuto sociale, che dopo ampia discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

In particolare lo Statuto ribadisce che l'adesione all'Associazione Volontari Aclisti per i Beni Culturali e Ambientali é libera e volontaria, che il funzionamento della stessa é basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sono elettive, che é assolutamente escluso ogni tipo di lucro.

I presenti decidono di denominarla: "Associazione Volontari Aclisti per i Beni Culturali e Ambientali" con sede in Ravenna P.zza Duomo, 13.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previste dallo Statuto testé approvato e vengono eletti i seguenti Sigg.:

Presidente: Benetti Bruna;

Vice Presidente: Pini Bruno;

Segretaria: Bandini Nadia;

Amministratore: Casadei Nadia;

Consigliere: Da Re Giovanni;

Associazione Volontari ACLISTI
per i Beni Culturali e Ambientali
Cod. Fisc. 92028610399
RAVENNA - Via di Roma, 63
Tel. 0544.216292 - Fax 0544.33721

Si provvede inoltre alla votazione del Collegio dei Sindaci e vengono eletti:

Presidente: Casadio Giuseppe;

Membro effettivo: Baravelli Patrizia;

Membro effettivo: Adinolfi Raffaella;

Membro supplente: Baldi Giacomo;

Membro supplente: Melandri Fiorella

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Sindaci, suscettibile di modifiche o integrazioni in successive ed apposite assemblee dei soci.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Segretario

(Bandini Nadia)

Il Presidente dell'Assemblea

(Pini Bruno)

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE VOLONTARI ACLISTI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Articolo n°1

E' costituita l'Associazione Volontari Aclisti per i Beni Culturali e Ambientali, aderente alle ACLI: Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ed al Centro Nazionale del Volontariato di Lucca.

L'Associazione ha sede legale in Ravenna, via di Roma, 51 e la sede operativa in P.zza Duomo, 13.

Articolo n°2

L'Associazione non ha scopo di lucro e favorisce quindi la libera informazione e circolazione delle idee, la libera espressione di partecipazione, la solidarietà e il pluralismo sociale e ideale.

Articolo n°3

L'Associazione ha per oggetto:

- 1) La valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio artistico, culturale e ambientale, in particolare, con specifico riguardo al settore monumentale; museale, archeologico, librario ed archivistico; l'assistenza al pubblico anche giovanile, sia per necessità di elevazione culturale che di studio e ricerca; la formazione didattica anche degli studenti; la diffusione della cultura e della sensibilità all'uso corretto dei Beni Culturali e Ambientali presso ambiti sociali e territoriali sempre più vasti, gestendo direttamente o indirettamente anche servizi di funzionamento, accoglienza e informazione adeguati agli scopi dell'Associazione.
- 2) La promozione e l'attuazione di ricerche e documentazioni sia storiche che bibliografiche, nonché l'attuazione di opportune progettazioni intese allo sviluppo dei

settori indicati.

- 3) La tutela, la custodia, il recupero, il restauro anche di Beni Culturali, mediante l'applicazione di qualsiasi nuova tecnologia che si possa presentare utile allo scopo e l'intervento a fianco dei servizi della Protezione Civile in caso di calamità od evento straordinario. A tale scopo si costituirà, all'interno dell'Associazione, una sezione specifica che potrà operare anche in convenzione con altre organizzazioni, sia per stabilire programmi comuni di intervento, sia per l'utilizzo di attrezzature necessarie.
- 4) La memorizzazione sistematica e la riproduzione sotto qualsiasi forma consentita dei risultati delle attività anche sui Beni Culturali e Ambientali, l'accesso con collegamenti telematici o la costituzione di banche dati ed elaborazioni che favoriscano la divulgazione, la conoscenza e la fruizione per fasce sociali sempre più vaste. Il tutto anche attraverso la costituzione di fondi originali e/o di riproduzione e l'organizzazione e la gestione pubblica di essi, in via diretta che per conto terzi.
- 5) La conduzione e la gestione di servizi o laboratori inerenti ai settori di attività.
- 6) La formazione e l'aggiornamento anche dei propri associati nelle figure di tecnici, animatori, sorveglianti, accompagnatori, guide o hostess mediante anche corsi, convegni, incontri di studio, sia locali, nazionali che internazionali, con particolare riferimento ai servizi di comunicazione, informazione accoglienza e ospitalità.
- 7) Visite culturali e di studio a carattere nazionale od internazionale tramite scambi, soggiorni, stage, viaggi e gite.
- 8) La produzione e la vendita di materiali che promuovano la divulgazione e la migliore fruizione dei Beni Culturali e Ambientali in generale.
- 9) Lo sviluppo di ogni forma di risparmio anche fra i soci ed i loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni tendenti a facilitare la programmazione alle iniziative

dell'Associazione.

Articolo n°4

L'Associazione consegue i suoi scopi:

1) Mediante prestazioni, rivolte alla generalità dei cittadini, che siano personali, spontanee, volontarie e gratuite offerte dai propri associati ed intese nella forma dell'altruismo e della solidarietà, senza scopo di lucro e di remunerazione sia da parte dei singoli soci che dall'Associazione.

2) Mediante:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e/o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo n°5

L'Associazione, a cura del suo legale rappresentante, provvederà ad iscriversi negli appositi registri previsti dalla Legge 266 -11/08/91 e potrà stipulare convenzioni con lo Stato, Regioni, Province, Comuni e gli altri Enti Pubblici e Privati.

Articolo n°6

Gli associati si distinguono in due categorie:

- a) soci fondatori e/o onorari;
- b) soci ordinari;

I soci fondatori e/o onorari s'identificano nei costituiti del presente atto nonché in

tutte quelle personalità del mondo accademico e della cultura la cui presenza spontanea nell'Associazione risulti atta ad elevare la qualità e l'immagine del sodalizio.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio di Presidenza.

I soci ordinari possono essere tutti i cittadini italiani che ne facciano richiesta, che non abbiano ostative di Legge, che accettino le norme del presente Statuto e che siano stati accettati per deliberazione del Consiglio di Presidenza ed in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione.

Possono essere "membri aggregati" dell'Associazione, senza diritto di voto, anche gli Enti, Associazioni pubbliche o private che giuridiche, che ne facciano richiesta al Consiglio di Presidenza.

Articolo n°7

La decadenza e/o l'esclusione da associato, a fronte del non rispetto delle norme statutarie, è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Opposizione a tale decisione potrà essere sollevata ricorrendo alle decisioni dell'Assemblea.

Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando documentazione scritta.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Articolo n°8

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Presidente;

- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- L'Amministratore;
- I Consiglieri;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori.

La struttura organica dell'Associazione é impostata sui principi della democraticità e le cariche associative sono gratuite ed elettive.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria ogni anno per l'approvazione della relazione sull'attività svolta e per la programmazione dell'attività dell'anno successivo nonché per l'approvazione del bilancio consuntivo.

In via straordinaria l'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Presidenza in ogni momento e su richiesta motivata da un decimo degli Associati.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio di Presidenza mediante affissione presso la sede, tramite avviso almeno dieci giorni prima, in prima convocazione e in seconda convocazione a distanza di almeno 24 ore. In questo caso con qualsiasi numero degli intervenuti.

L'assemblea oltre che per l'approvazione del bilancio, delibera sull'eventuale trasferimento della sede, sull'eventuale proroga della durata dell'Associazione, sulla nomina e rinnovo del Consiglio di Presidenza e su quant'altro portato alla Sua attenzione.

Per la partecipazione alle riunioni assembleari é ammessa la delega.

Il Consiglio di Presidenza é composto da un numero di componenti da quattro a sette membri che deliberano a maggioranza semplice, eleggendo nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore.

Il Consiglio di Presidenza incassa le quote associative da iscrivere in bilancio e

prepara il bilancio stesso, curando la contabilità ed i compiti di segreteria.

Il Presidente potrà operare in nome e per conto dell'Associazione e ne avrà quindi la firma e la rappresentanza legale ed in particolare potrà incassare qualsivoglia contributo di Enti pubblici e/o privati che dovesse essere elargito a qualsiasi titolo all'Associazione, nonché effettuare le spese necessarie alla vita del sodalizio ed al raggiungimento dello scopo associativo.

Il Presidente potrà stipulare e firmare convenzioni ed atti impegnando l'Associazione.

In caso di impedimento potrà essere sostituito a tutti gli effetti e in tutti i suoi poteri dal Vice Presidente.

Le cariche sociali: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore, Consigliere e Collegio dei Sindaci hanno la durata di un triennio e possono essere riconfermate.

Per il primo triennio valgono gli incarichi assunti come dall'Atto Costitutivo che è parte integrante del presente Statuto.

Articolo n°9

E' possibile la nomina di un Presidente onorario dell'Associazione che viene scelto con delibera del Consiglio di Presidenza fra i Soci onorari dell'Associazione.

Articolo n°10

Collegio dei Sindaci:

- a) Il Collegio dei Sindaci si compone di membri effettivi e supplenti, scelti anche tra i non soci.
- b) Il numero dei componenti del Collegio dei Sindaci è determinato dall'Atto Costitutivo.
- c) I Sindaci sono eletti con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio di

Presidenza e durano in carica per lo stesso periodo.

d) Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi componenti il Presidente che convoca e presiede le riunioni.

e) Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili.

Ha altresì il compito di esaminare e di controllare il conto consultivo e di redigere una relazione all'assemblea.

f) I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza con voto consultivo.

Articolo n°11

L'Associazione non si propone scopo di lucro per cui ogni eventuale supero di attività alla data di scadenza o di scioglimento anticipato non potrà comunque essere ripartito o distribuito agli associati, ma sarà devoluto ad altri enti di volontariato aventi oggetto analogo o affine e comunque costituiti senza scopo di lucro.

Articolo n°12

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Articolo n°13

Il Consiglio di Presidenza può avvalersi di uno o più consulenti in materia religiosa per contribuire alla formazione anche dei propri associati nell'esercizio delle proprie attività e per collaborare all'animazione cristiana nel mondo dei Beni Culturali.

Articolo n°14

L'Associazione può operare e collaborare con Enti e organizzazioni italiane ed estere che si propongono finalità analoghe.

Inoltre può aprire succursali o filiali ove ritiene opportuno per il raggiungimento degli

Associazione Volontari ACLISTI
per i Beni Culturali e Ambientali
Cod. Fisc. 92028610399
RAVENNA - Via di Roma, 63
Tel. 0544.216292 - Fax 0544.33721

scopi dell'Associazione.

Articolo n°15

Il funzionamento e le attività dell'Associazione sono assicurate da personale volontario o da personale comandato da Enti o Associazioni, anche a seguito di convenzioni, nonché da personale stipendiato o con contratti di collaborazione professionale, approvati dal Consiglio di Presidenza e nei limiti previsti dalla Legge n° 266 dell'11/08/91.

Articolo n°16

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che residuano dopo la liquidazione dovranno essere devoluti come previsto dalla Legge n°266 dell'11/08/91.

Registrato a Ravenna il 15 GIU. 1993
al N. 364 Mod. II 71/ME Vol. I
- GRATIS -



IL DIRETTORE REGG.
A. Della Porta